



**Decisione n. 17/2021**  
**del 10 novembre 2021**  
**del consiglio di amministrazione**  
**sul regolamento di procedura applicabile alla mediazione dell’Autorità europea**  
**del lavoro**

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL’AUTORITÀ EUROPEA DEL LAVORO,

visto il regolamento (UE) 2019/1149 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che istituisce l’Autorità europea del lavoro, che modifica i regolamenti (CE) n. 883/2004, (UE) n. 492/2011, e (UE) 2016/589 e che abroga la decisione (UE) 2016/344 <sup>(1)</sup> (il «regolamento istitutivo» e l’«Autorità»), in particolare l’articolo 13,

considerando quanto segue:

- (1) L’Autorità è stata istituita al fine di contribuire a rafforzare l’equità del mercato interno e la fiducia in esso. L’obiettivo dell’Autorità è contribuire ad assicurare l’equa mobilità dei lavoratori sul territorio dell’Unione e assistere gli Stati membri e la Commissione nel coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nell’Unione. A tal fine, l’Autorità dovrebbe fare opera di mediazione e facilitare una soluzione in caso di controversie tra Stati membri relative a singoli casi di applicazione del diritto dell’Unione nei settori disciplinati dal regolamento istitutivo.
- (2) Il regolamento istitutivo affida al consiglio di amministrazione il compito di adottare il regolamento applicabile alla mediazione, incluse le modalità di lavoro e la nomina dei mediatori, le scadenze applicabili, la partecipazione di esperti degli Stati membri, della Commissione e dell’Autorità, e la possibilità per il consiglio di mediazione di sedere in gruppi di lavoro composti da più membri. Il 15 dicembre 2020 il consiglio di amministrazione ha adottato la decisione 20/2020

---

<sup>(1)</sup> *GU L 186 dell’11.7.2019, pagg. 21-56.*

che istituisce il gruppo di lavoro sulla mediazione incaricato di consigliare e assistere l'Autorità nell'attuazione del regolamento istitutivo per quanto riguarda la mediazione e la definizione delle necessarie disposizioni.

- (3) Il procedimento di mediazione dell'Autorità dovrebbe lasciare impregiudicate le competenze della commissione amministrativa di cui all'articolo 72 del regolamento (CE) n. 883/2004 <sup>(2)</sup>. Tali competenze comprendono, tra l'altro, la gestione di ogni questione amministrativa e di interpretazione derivante dalle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 <sup>(3)</sup>.
- (4) Al fine di garantire una buona cooperazione tra l'Autorità e la commissione amministrativa nei casi di mediazione concernenti, in tutto o in parte, questioni di sicurezza sociale, è opportuno stabilire un accordo di cooperazione tra i due organismi.
- (5) Per coordinare meglio il deferimento dei casi e lo scambio di informazioni tra l'Autorità e la rete SOLVIT, è opportuno stabilire un accordo di cooperazione tra i due organismi.
- (6) Il procedimento di mediazione mira a riconciliare punti di vista divergenti tra gli Stati membri che, su richiesta e fatto salvo il loro accordo, decidono di sottoporre il caso alla mediazione. Il risultato sarà un parere non vincolante di comune accordo degli Stati membri che sono parti della controversia, che può essere adottato con la partecipazione di altre parti interessate coinvolte nel procedimento di mediazione, come previsto all'articolo 13 del regolamento istitutivo.
- (7) Il regolamento dovrebbe prevedere un procedimento di mediazione efficiente ed efficace, basato su principi e norme riconosciuti a livello internazionale che si applicano a questo tipo di meccanismi di risoluzione delle controversie. Dovrebbe inoltre prevedere una risoluzione tempestiva delle controversie deferite dagli Stati membri.
- (8) Le disposizioni contenute nel presente regolamento completano e chiariscono le disposizioni contenute nel regolamento istitutivo, in particolare l'articolo 13.

DECIDE:

---

<sup>(2)</sup> *GU L 166 del 30.4.2004, pagg. 1-123.*

<sup>(3)</sup> *GU L 284 del 30.10.2009, pagg. 1-42.*

Articolo unico

È adottato il regolamento di procedura applicabile alla mediazione che figura nell'allegato alla presente decisione.

Fatto a Bratislava, il 10 novembre 2021

Per il consiglio di amministrazione,

Tom BEVERS

Presidente

## REGOLAMENTO DI PROCEDURA APPLICABILE ALLA MEDIAZIONE

### Articolo 1

#### Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

- i. «regolamento istitutivo»: il regolamento (UE) 2019/1149 che istituisce l’Autorità europea del lavoro <sup>(4)</sup>;
- ii. «consiglio di amministrazione»: il consiglio di amministrazione di cui all’articolo 16 del regolamento istitutivo;
- iii. «organizzazioni delle parti sociali»: i membri delle organizzazioni delle parti sociali a livello di Unione, a norma dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento istitutivo, nonché le parti sociali nazionali e di settore;
- iv. «funzionari nazionali di collegamento»: i funzionari di cui all’articolo 32 del regolamento istitutivo;
- v. «commissione amministrativa»: la commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale di cui all’articolo 71 del regolamento (CE) n. 883/2004 <sup>(5)</sup>;
- vi. «rete SOLVIT»: la rete istituita dalla raccomandazione della Commissione del 17.9.2013 sui principi di funzionamento di SOLVIT <sup>(6)</sup>;
- vii. «centri nazionali SOLVIT»: sia il «centro di appartenenza» sia il «centro competente» nello Stato membro, come definiti nella raccomandazione della Commissione del 17.9.2013 sui principi di funzionamento di SOLVIT;
- viii. «singoli casi di applicazione del diritto dell’Unione»: i casi di applicazione del diritto dell’Unione che possono essere sottoposti alla mediazione da parte degli Stati membri che coinvolgono istituzioni, persone ed entità giuridiche identificabili per gli Stati membri che sono parti della controversia e in cui due o più Stati membri hanno un punto di vista divergente per quanto riguarda l’applicazione del diritto dell’Unione nei settori disciplinati dal regolamento istitutivo;
- ix. «mediatore»: una persona che conduce una mediazione a norma dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento istitutivo ed è nominata dal consiglio di amministrazione a norma dell’articolo 7 del regolamento;
- x. «esperto del consiglio di mediazione»: una persona che siede nel consiglio di mediazione a norma dell’articolo 13, paragrafo 5, del regolamento istitutivo ed è nominata dal consiglio di amministrazione a norma dell’articolo 7 del regolamento;

---

<sup>(4)</sup> Regolamento (UE) 2019/1149 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che istituisce l’Autorità europea del lavoro, che modifica i regolamenti (CE) n. 883/2004, (UE) n. 492/2011, e (UE) 2016/589 e che abroga la decisione (UE) 2016/344 (GU L 186 dell’11.7.2019, pagg. 21–56).

<sup>(5)</sup> Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1).

<sup>(6)</sup> Raccomandazione 2013/461/UE della Commissione, del 17 settembre 2013, sui principi di funzionamento di SOLVIT (GU L 249 del 19.9.2013, pagg. 10-15).

- xi. «esperti che partecipano in veste consultiva»: gli esperti dello Stato membro, della Commissione e dell’Autorità di cui all’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento istitutivo (per quanto riguarda la prima fase della mediazione), gli esperti della Commissione e dell’Autorità di cui all’articolo 13, paragrafo 5, del regolamento istitutivo (per quanto riguarda la seconda fase della mediazione), nonché gli esperti di cui all’articolo 19, paragrafi 19 e 20, del regolamento.

## **I. REGOLAMENTO**

### **A. Disposizioni generali**

#### **Articolo 2**

##### **Obiettivo**

A norma dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento istitutivo, l’Autorità può facilitare una soluzione in caso di controversie tra due o più Stati membri in merito a singoli casi di applicazione del diritto dell’Unione nei settori disciplinati dal regolamento istitutivo. Lo scopo della mediazione è riconciliare punti di vista divergenti tra gli Stati membri che sono parti della controversia e adottare un parere non vincolante.

#### **Articolo 3**

##### **Ambito di applicazione**

- (1) Le controversie ammissibili al procedimento di mediazione sono le controversie tra Stati membri relative a singoli casi di applicazione del diritto dell’Unione nei settori disciplinati dall’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento istitutivo.
- (2) Il procedimento di mediazione non riguarda questioni di diritto dell’Unione che richiedono un parere giuridico a livello di Unione. Tuttavia, sono ammissibili le controversie riguardanti l’applicazione del diritto dell’Unione da parte di uno Stato membro sulla base di un’interpretazione già fornita dalla Corte di giustizia dell’Unione europea o da qualsiasi altro organismo specializzato incaricato dal diritto dell’Unione di fornire tali interpretazioni.
- (3) A norma dell’articolo 13, paragrafi 1 e 9, del regolamento istitutivo, il procedimento di mediazione lascia impregiudicate le competenze della Corte di giustizia dell’Unione europea. I casi oggetto di procedimenti giudiziari in corso a livello nazionale o dell’Unione non sono ammissibili alla mediazione da parte dell’Autorità. Qualora durante il procedimento di mediazione siano avviati

procedimenti giudiziari a livello nazionale o dell'Unione, gli Stati membri che sono parti della controversia ne informano senza indugio l'Autorità e gli altri Stati membri e il procedimento di mediazione è sospeso.

## **Articolo 4**

### **Principi fondamentali**

- (1) L'Autorità mira a istituire un efficace procedimento di mediazione che preveda un processo strutturato per riconciliare i punti di vista divergenti tra gli Stati membri e adottare un parere non vincolante.
- (2) Il procedimento di mediazione si basa sui principi di neutralità, imparzialità, leale cooperazione e inclusività. L'Autorità assicura inoltre che il procedimento di mediazione miri a ottenere pareri non vincolanti rapidi ed equilibrati e che sia garantito un procedimento imparziale nel rispetto dei principi di equità e di efficacia.
- (3) I mediatori, gli esperti del consiglio di mediazione e gli esperti che partecipano in veste consultiva mantengono la massima riservatezza per quanto riguarda i dati, i documenti, gli accertamenti, le discussioni e i risultati relativi al procedimento di mediazione, fatte salve le disposizioni in materia di informativa contenute nel regolamento istitutivo e nel presente regolamento di procedura.
- (4) I mediatori, gli esperti del consiglio di mediazione e gli esperti che partecipano in veste consultiva al procedimento di mediazione agiscono non in qualità di rappresentanti del loro Stato membro, ma sulla base della loro competenza professionale in modo imparziale. Essi si astengono dal partecipare in qualità di mediatori o esperti del consiglio di mediazione in una controversia in cui una delle parti è lo Stato membro che li ha nominati, quando la loro imparzialità potrebbe essere altrimenti compromessa o la loro partecipazione potrebbe generare un conflitto di interessi. Tuttavia, i mediatori o gli esperti del consiglio di mediazione possono agire in qualità di rappresentanti nazionali conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, quando lo Stato membro che li ha nominati è parte della controversia.

## **Articolo 5**

### **Condizioni generali**

- (1) A norma dell'articolo 13, paragrafi 2 e 7, del regolamento istitutivo, il procedimento di mediazione è avviato su richiesta di uno o più Stati membri interessati ed è volontario. È svolto soltanto previo accordo di tutti gli Stati membri che sono parti della controversia.

- (2) A norma dell'articolo 13, paragrafo 8, del regolamento istitutivo, gli Stati membri provvedono affinché tutti i dati personali relativi a un caso sottoposto a mediazione siano resi sufficientemente anonimi da impedire o da non consentire più l'identificazione dell'interessato. Ciò si applica anche ai centri nazionali SOLVIT che possono rinviare i casi all'esame dell'Autorità. L'Autorità non procede, in alcun momento del procedimento di mediazione, al trattamento dei dati personali degli individui interessati dalla controversia.
- (3) Conformemente al principio di leale cooperazione, gli Stati membri parti della controversia si adoperano per rispettare i termini indicativi specificati nel presente regolamento di procedura, al fine di preservare l'efficienza e l'efficacia del procedimento di mediazione.

## **Articolo 6**

### **Accesso ai documenti**

Le domande di accesso ai documenti dell'Autorità sono trattate conformemente alla decisione n. 8/2020, del 24 aprile 2020, del consiglio di amministrazione che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 per quanto riguarda i documenti dell'Autorità europea del lavoro. Anche i paesi del SEE e la Svizzera esaminano le domande tenendo debitamente conto del principio di leale cooperazione.

## **B. Struttura e organizzazione**

### **Articolo 7**

#### **Nomina dei mediatori e degli esperti del consiglio di mediazione**

- (1) A norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento istitutivo, la prima fase della mediazione si svolge tra gli Stati membri che sono parti della controversia e un mediatore. A norma dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento istitutivo, se la prima fase della mediazione non consente di trovare alcuna soluzione, l'Autorità avvia la seconda fase di mediazione dinanzi al proprio consiglio di mediazione, previo accordo di tutti gli Stati membri che sono parti della controversia. A norma dell'articolo 13, paragrafo 5, del regolamento istitutivo, il consiglio di mediazione è composto da esperti provenienti da Stati membri diversi da quelli coinvolti nella controversia.
- (2) Il consiglio di amministrazione nomina un numero adeguato di mediatori e di esperti degli Stati membri che faranno parte del consiglio di mediazione. L'Autorità invita i membri del consiglio di amministrazione degli Stati membri a nominare le persone che operano in qualità di mediatori o esperti nel consiglio di mediazione.

A tal fine si utilizza il modulo standard dell'invito allegato al presente regolamento di procedura.

- (3) Le persone nominate come mediatori possiedono le conoscenze e le competenze necessarie nel campo dei meccanismi di risoluzione delle controversie, compresa la mediazione, e preferibilmente le conoscenze di base relative a uno qualsiasi dei diversi settori che rientrano nell'ambito di applicazione del procedimento di mediazione. Le persone nominate come esperti del consiglio di mediazione possiedono le capacità e le competenze necessarie per trattare le controversie relative a uno qualsiasi dei diversi settori che rientrano nell'ambito di applicazione del procedimento di mediazione. I mediatori e gli esperti nominati del consiglio di mediazione partecipano a formazioni specializzate sulle tecniche di mediazione, compreso il regolamento di procedura applicabile alla mediazione, e nel settore delle relazioni industriali e dei contratti collettivi, al fine di garantire un elevato livello di qualità del procedimento di mediazione e dei pareri non vincolanti.
- (4) L'Autorità redige un elenco di tutte le designazioni ricevute, compresi tutti i dettagli specificati nel modulo standard allegato al presente regolamento, e valuta se, a giudizio dell'Autorità, le persone nominate come mediatori ed esperti soddisfino i requisiti di cui al paragrafo 3. L'elenco è trasmesso al consiglio di amministrazione, che nomina almeno 6 mediatori e 18 esperti del consiglio di mediazione che figurano nell'elenco per un periodo di 36 mesi. I mediatori e gli esperti del consiglio di mediazione possono essere nominati per mandati consecutivi. L'Autorità tiene aggiornato l'elenco dei mediatori e degli esperti del consiglio di mediazione. Al fine di garantire la continuità del procedimento di mediazione, l'elenco è automaticamente prorogato oltre tale periodo fino a quando non sia stato redatto un nuovo elenco. Qualora un mediatore o un esperto nominato del consiglio di mediazione lasci l'incarico prima della scadenza del mandato, il consiglio di amministrazione nomina un sostituto per il restante periodo. Previo reciproco accordo degli Stati membri che sono parti della controversia, tutti i mediatori o gli esperti del consiglio di mediazione continuano a trattare le controversie iniziate prima della scadenza del mandato e restano in carica fino al termine della mediazione a norma dell'articolo 18.
- (5) I mediatori o gli esperti nominati del consiglio di mediazione, compresi il presidente e i vicepresidenti del consiglio medesimo, e gli esperti che partecipano in veste consultiva, agiscono in modo neutrale e imparziale conformemente all'articolo 4, paragrafo 4. Evitano qualsiasi situazione che possa generare potenziali conflitti di interesse. Ogni mediatore o esperto del consiglio di mediazione, una volta nominato per una specifica controversia, sottoscrive una dichiarazione in cui afferma di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi e aggiorna l'Autorità in caso di cambiamento delle circostanze in merito a qualsiasi conflitto di interessi. La dichiarazione di assenza di conflitto di interessi da utilizzare è allegata al presente regolamento di procedura.

- (6) Il consiglio di amministrazione assicura che l'elenco dei mediatori e degli esperti nominati del consiglio di mediazione consegua il necessario equilibrio geografico, professionale e di genere.
- (7) Le spese sostenute dai mediatori o dagli esperti del consiglio di mediazione, compresi il presidente e i vicepresidenti del consiglio di mediazione, e dagli esperti che partecipano in veste consultiva per l'esercizio delle funzioni previste dal presente regolamento di procedura sono rimborsate conformemente alla decisione 1/2019 del direttore esecutivo, dell'11 settembre 2019, recante norme in materia di rimborso delle indennità di viaggio, di soggiorno e di altre spese.

## **Articolo 8**

### **Consiglio di mediazione**

#### **A. Costituzione di gruppi di esperti**

- (1) A norma dell'articolo 13, paragrafo 6, del regolamento istitutivo, il consiglio di mediazione ha la possibilità di riunirsi plenariamente o in gruppi di lavoro composti da più membri.

#### **B. Regime di presidenza**

- (2) Il consiglio di amministrazione nomina un presidente e due vicepresidenti per un mandato di 36 mesi. In via eccezionale, il mandato iniziale dei vicepresidenti è di 48 mesi. A tal fine, l'Autorità invita i membri del consiglio di amministrazione degli Stati membri a nominare le persone per tali posizioni, utilizzando il modulo standard di cui all'articolo 7, paragrafo 2. Per i motivi indicati al paragrafo 4 del presente articolo, il presidente, il primo e il secondo vicepresidente nominati provengono da Stati membri diversi, nel rispetto del necessario equilibrio geografico e di genere. Qualora il numero di persone nominate per l'incarico di presidente e di vicepresidenti superasse il numero richiesto, il consiglio di amministrazione decide mediante votazione conformemente all'articolo 21 del regolamento istitutivo.
- (3) Al fine di garantire la continuità del procedimento di mediazione, il mandato di cui al paragrafo 2 del presente articolo è automaticamente prorogato oltre tale periodo fino a quando non siano nominati il nuovo presidente e i nuovi vicepresidenti. Qualora il presidente o i vicepresidenti lascino l'incarico prima della scadenza del mandato, il consiglio di amministrazione nomina un sostituto per il restante periodo.
- (4) Il primo vicepresidente esercita le funzioni di presidente, in particolare nei casi in cui, a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, del presente regolamento di procedura e dell'articolo 13, paragrafo 5, del regolamento istitutivo, il presidente non sia

autorizzato o non possa parteciparvi. Il secondo vicepresidente esercita le funzioni di presidente, in particolare nei casi in cui il presidente e il primo vicepresidente non siano autorizzati o non possano parteciparvi.

- (5) Tra le funzioni del presidente si annoverano le seguenti.
- a) Invitare gli esperti nominati del consiglio di mediazione con competenze pertinenti nel settore della controversia a partecipare al consiglio di mediazione, nominare il gruppo di esperti del consiglio di mediazione e informare gli Stati membri che sono parti della controversia, compresi i rispettivi funzionari nazionali di collegamento, e l'Autorità in merito alla sua composizione, come previsto all'articolo 19, paragrafo 11;
  - b) nominare il relatore tra gli esperti del consiglio di mediazione o del gruppo di esperti, a seconda del caso, come previsto al paragrafo 8 del presente articolo;
  - c) presiedere tutte le riunioni del consiglio di mediazione o del gruppo di esperti, a seconda del caso;
  - d) fungere da rappresentante e principale punto di riferimento per il consiglio di mediazione nelle comunicazioni e nei rapporti con il consiglio di amministrazione, gli Stati membri che sono parti della controversia, compresi i rispettivi funzionari nazionali di collegamento, e l'Autorità;
  - e) coordinare i lavori del consiglio di mediazione, assicurando che il consiglio medesimo rispetti i principi fondamentali di cui all'articolo 4 e le modalità di lavoro di cui all'articolo 19;
  - f) garantire l'elevata qualità del procedimento di mediazione e dei pareri non vincolanti;
  - g) decidere le modalità di lavoro più efficaci per lo svolgimento della seconda fase del procedimento di mediazione, in consultazione con gli Stati membri parti della controversia, conformemente all'articolo 19.

Nell'esercizio di tali funzioni, il presidente consulta ed è assistito dai vicepresidenti.

### **C. Composizione**

- (6) Il gruppo di esperti del consiglio di mediazione è composto dal presidente, dai vicepresidenti e da almeno altri sei esperti del consiglio di mediazione selezionati dall'elenco di esperti nominati dal consiglio di amministrazione a norma dell'articolo 7, paragrafo 4. Al fine di garantire l'efficienza e l'efficacia del procedimento, il gruppo di esperti del consiglio di mediazione, indicativamente, non dovrebbe essere composto da più di dodici esperti del consiglio medesimo provenienti da Stati membri diversi da quelli che sono parti della controversia.
- (7) In sede di nomina del gruppo di esperti del consiglio di mediazione, il presidente assicura che tale gruppo sia composto da esperti del consiglio di mediazione con conoscenze e competenze pertinenti in relazione alla natura e all'oggetto della controversia e, ove possibile, che rispetti il necessario equilibrio geografico e di genere.

- (8) Per ciascuna controversia deferita al consiglio di mediazione, il presidente nomina un relatore tra gli esperti del consiglio di mediazione o del gruppo di esperti, a seconda del caso, tenendo conto della natura della controversia e delle conoscenze, competenze e disponibilità di tale esperto. Il relatore è responsabile della preparazione della relazione fattuale e del parere non vincolante, tenendo conto di tutti i punti di vista dei membri del consiglio di mediazione o del gruppo di esperti, a seconda del caso, degli Stati membri che sono parti della controversia e di altri esperti che partecipano in veste consultiva, conformemente all'articolo 19.

### **C. Fasi preliminari del procedimento di mediazione**

#### **Articolo 9**

##### **Richiesta da parte degli Stati membri**

- (1) A norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento istitutivo, qualora non sia possibile risolvere una controversia ricorrendo ai contatti diretti e al dialogo tra gli Stati membri che sono parti della controversia, uno o più Stati membri interessati possono chiedere all'Autorità di avviare un procedimento di mediazione.
- (2) La richiesta dovrebbe indicare chiaramente le preoccupazioni dello Stato membro o degli Stati membri che la presentano e deve includere una relazione circostanziata. Un modello di relazione circostanziata, comprendente le informazioni da inserire, è allegato al presente regolamento di procedura. L'Autorità può chiedere allo Stato membro o agli Stati membri interessati ulteriori informazioni e/o chiarimenti necessari per una corretta valutazione della controversia. Gli Stati membri interessati rendono anonimi tutti i dati personali relativi al caso, come previsto all'articolo 5, paragrafo 2.
- (3) Ricevuta la richiesta, l'Autorità ne dà avviso di ricevimento. Se la controversia riguarda, in tutto o in parte, questioni di sicurezza sociale, l'Autorità tiene debitamente conto di eventuali richieste della commissione amministrativa o degli Stati membri di deferire la questione in materia di sicurezza sociale alla commissione amministrativa, come previsto all'articolo 11, prima di avviare il procedimento di mediazione a norma dell'articolo 14.

#### **Articolo 10**

##### **Mediazione su iniziativa dell'Autorità**

- (1) A norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento istitutivo, l'Autorità può suggerire di avviare il procedimento di mediazione di propria iniziativa. A norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), del regolamento istitutivo, l'Autorità valuta se sottoporre le richieste ancora aperte di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento

istitutivo alla mediazione a norma dell'articolo 13, paragrafo 2. In tal caso, l'Autorità chiede a ciascuno Stato membro che è parte della potenziale controversia di confermare, entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, per iscritto, anche per via elettronica, se la risoluzione della potenziale controversia è già stata tentata ricorrendo ai contatti diretti e al dialogo e se accetta che l'Autorità avvii il procedimento di mediazione, qualora i contatti diretti e il dialogo non abbiano avuto esito positivo.

- (2) Qualora tutti gli Stati membri parti della potenziale controversia informino l'Autorità che i contatti diretti e il dialogo non hanno portato ad alcuna soluzione e diano il rispettivo accordo, l'Autorità avvia il procedimento di mediazione a norma dell'articolo 14 e fatto salvo l'articolo 11.

## **Articolo 11**

### **Controversie relative, in tutto o in parte, a questioni di sicurezza sociale**

- (1) A norma dell'articolo 13, paragrafo 10, del regolamento istitutivo, la mediazione lascia impregiudicata la competenza della commissione amministrativa. Inoltre, la mediazione tiene conto di tutte le decisioni pertinenti della commissione amministrativa.
- (2) A norma dell'articolo 13, paragrafo 11, del regolamento istitutivo, quando una controversia riguarda, in tutto o in parte, questioni di sicurezza sociale, l'Autorità ne informa la commissione amministrativa. L'Autorità sottopone alla commissione amministrativa, su richiesta di quest'ultima e in accordo con gli Stati membri parti della controversia, le questioni relative alla sicurezza sociale. Su richiesta di qualsiasi Stato membro che è parte della controversia, l'Autorità sottopone la questione relativa alla sicurezza sociale alla commissione amministrativa. Tale deferimento può avvenire in qualsiasi fase della mediazione.
- (3) L'Autorità e la commissione amministrativa concludono un accordo di cooperazione al fine di garantire una buona cooperazione, coordinare le attività di comune accordo ed evitare duplicazioni nei casi di mediazione che riguardano questioni sia di sicurezza sociale che di diritto del lavoro. L'accordo di cooperazione comprende disposizioni per l'attuazione dell'articolo 13, paragrafi 10 e 11, del regolamento istitutivo, che sono considerate parte integrante del presente regolamento di procedura.

## **Articolo 12**

### **Deferimento di casi da parte della rete SOLVIT**

- (1) Facendo riferimento al considerando 23 del regolamento istitutivo, la rete SOLVIT può rinviare all'esame dell'Autorità i casi in cui il problema non può essere risolto a causa di divergenze tra le amministrazioni nazionali.
  
- (2) Al fine di coordinare meglio il deferimento dei casi e lo scambio di informazioni, l'Autorità e la rete SOLVIT concludono un accordo di cooperazione. I casi rinviati dalla rete SOLVIT all'esame dell'Autorità sono trattati conformemente all'accordo.

## **Articolo 13**

### **Rifiuto di uno Stato membro di partecipare alla mediazione**

A norma dell'articolo 13, paragrafo 7, del regolamento istitutivo, qualora uno Stato membro decida di non partecipare alla mediazione, esso informa per iscritto, anche per via elettronica, l'Autorità e gli altri Stati membri parti della controversia in merito ai motivi della sua decisione entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'Autorità a norma dell'articolo 14, paragrafo 3.

## **Articolo 14**

### **Contatti diretti e dialogo tra gli Stati membri che sono parti della controversia**

- (1) Gli Stati membri possono chiedere all'Autorità di avviare il procedimento di mediazione una volta esauriti tutti gli sforzi per risolvere la controversia ricorrendo ai contatti diretti e al dialogo.
  
- (2) Quando la richiesta è pervenuta da tutti gli Stati membri che sono parti della controversia, l'Autorità avvia la prima fase del procedimento di mediazione, dopo aver verificato che la controversia rientra nell'ambito del procedimento di mediazione, fatto salvo l'articolo 11. Gli Stati membri interessati forniscono all'Autorità la relazione circostanziata di cui all'articolo 9, paragrafo 2, entro 15 giorni lavorativi dalla presentazione della loro richiesta.
  
- (3) Se la richiesta non è pervenuta da tutti gli Stati membri che sono parti della controversia, l'Autorità, prima di avviare la prima fase del procedimento di mediazione, contatta lo Stato membro o gli Stati membri che non hanno presentato una richiesta per confermare la loro partecipazione alla mediazione. Lo Stato membro o gli Stati membri interessati confermano o meno per iscritto il loro accordo, anche per via elettronica, entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta. Se tutti gli Stati membri interessati accettano di partecipare alla

mediazione, forniscono all'Autorità la relazione circostanziata di cui all'articolo 9, paragrafo 2, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui gli Stati membri informano l'Autorità del loro accordo.

- (4) Qualora uno o più Stati membri decidano di non partecipare alla mediazione, si applica di conseguenza l'articolo 13.

## **D. Fasi del procedimento di mediazione**

### **Articolo 15**

#### **Prima fase della mediazione**

- (1) A norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento istitutivo, qualora non sia possibile risolvere una controversia ricorrendo ai contatti diretti e al dialogo tra gli Stati membri che sono parti della controversia, l'Autorità avvia un procedimento di mediazione e gli Stati membri parti della controversia ne sono informati per iscritto. La data di tale notifica è considerata la data di avvio della prima fase della mediazione.
- (2) A norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento istitutivo, la prima fase della mediazione si svolge tra gli Stati membri che sono parti della controversia e un mediatore, che adottano un parere non vincolante di comune accordo.
- (3) Non appena nominato il mediatore a norma dell'articolo 19, paragrafo 5, l'Autorità mette a disposizione del mediatore nominato le relazioni circostanziate e ogni altra informazione e/o chiarimento supplementare pertinente in relazione alla controversia presentati dagli Stati membri che sono parti della controversia a norma dell'articolo 9, paragrafo 2.
- (4) Il mediatore conduce il procedimento di mediazione conformemente alle modalità di lavoro applicabili di cui all'articolo 19.
- (5) A norma dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento istitutivo, se la prima fase della mediazione non consente di trovare alcuna soluzione, l'Autorità avvia una seconda fase di mediazione dinanzi al proprio consiglio di mediazione, previo accordo di tutti gli Stati membri che sono parti della controversia.

### **Articolo 16**

#### **Seconda fase della mediazione**

- (1) A norma dell'articolo 13, paragrafo 5, del regolamento istitutivo, il consiglio di mediazione, composto da esperti provenienti da Stati membri diversi da quelli

coinvolti nella controversia, si adopera per riconciliare i punti di vista divergenti degli Stati membri che sono parti della controversia e raggiunge un accordo su un parere non vincolante.

- (2) Entro 10 giorni lavorativi dalla presentazione della relazione fattuale finale da parte del mediatore di cui all'articolo 19, paragrafo 10, che indica che non è stata trovata alcuna soluzione durante la prima fase della mediazione, l'Autorità, previo accordo di tutti gli Stati membri parti della controversia, avvia la seconda fase della mediazione. Gli Stati membri parti della controversia ne sono informati per iscritto. La data di tale notifica è considerata la data di avvio della seconda fase della mediazione.
- (3) L'Autorità mette a disposizione del presidente del consiglio di mediazione la relazione fattuale finale elaborata dal mediatore, le relazioni circostanziate e ogni altra informazione e/o chiarimento supplementare pertinente in relazione alla controversia presentati dagli Stati membri che sono parti della controversia.
- (4) Il consiglio di mediazione conduce il procedimento di mediazione conformemente alle modalità di lavoro applicabili di cui all'articolo 19.

## **Articolo 17**

### **Esito della mediazione**

- (1) A norma dell'articolo 13, paragrafi 3 e 5, del regolamento istitutivo, il procedimento di mediazione ha come esito l'adozione di un parere non vincolante. Il parere non vincolante tiene conto dell'acquis dell'UE e di altri documenti interpretativi forniti da organismi specializzati incaricati dal diritto dell'Unione. Può contenere raccomandazioni e soluzioni specifiche per risolvere la controversia. Un modello di parere non vincolante è allegato al presente regolamento di procedura. Se non è possibile raggiungere un accordo comune su una determinata questione, non è adottato un parere non vincolante.
- (2) Il parere non vincolante adottato non ha alcun effetto giuridico, non è giuridicamente vincolante né esecutivo. Inoltre, non pregiudica l'avvio di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea o di procedimenti dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea o alle autorità nazionali. Tuttavia, una volta che gli Stati membri parti della controversia hanno concordato una soluzione, ciascuno Stato membro dovrebbe adottare le misure necessarie per attuarla entro il termine concordato e riferire all'Autorità a norma dell'articolo 20.
- (3) L'Autorità adotta le misure necessarie per istituire e mantenere un registro in formato elettronico delle controversie deferite e risolte attraverso il procedimento di mediazione.

## Articolo 18

### Conclusione e sospensione del procedimento di mediazione

- (1) Una volta avviato, il procedimento di mediazione si conclude alla data di adozione di un parere non vincolante, in qualsiasi fase del procedimento di mediazione.
- (2) Il procedimento di mediazione può anche concludersi:
  - a) nella prima fase, con una dichiarazione scritta del mediatore, previa consultazione degli Stati membri che sono parti della controversia, che ulteriori sforzi di mediazione sarebbero inefficaci o che non vi è un accordo comune sull'adozione di un parere non vincolante entro la scadenza dei termini di cui all'articolo 19, paragrafo 9, e uno o più Stati membri interessati non concordano sul fatto che l'Autorità avvii la seconda fase di mediazione, alla data di tale dichiarazione;
  - b) nella seconda fase, con una dichiarazione scritta del presidente del consiglio di mediazione, previa consultazione degli Stati membri che sono parti della controversia, che ulteriori sforzi volti a riconciliare i punti di vista divergenti degli Stati membri sarebbero inefficaci o che non vi è un accordo comune sull'adozione di un parere non vincolante entro la scadenza dei termini di cui all'articolo 19, paragrafo 16, alla data di tale dichiarazione;
  - c) con una dichiarazione scritta del mediatore o del presidente del consiglio di mediazione, previa consultazione con gli Stati membri che sono parti della controversia, che le informazioni, le prove, i fatti e le circostanze presentati dagli Stati membri che sono parti in una controversia richiedono una verifica, o che sono necessarie ulteriori informazioni, e non vi è accordo tra gli Stati membri interessati sulla proposta del mediatore o del presidente del consiglio di mediazione a norma dell'articolo 19, paragrafo 22;
  - d) con una richiesta scritta di uno o più Stati membri che sono parti della controversia, in qualsiasi fase del procedimento di mediazione, alla data di tale richiesta;
  - e) con una richiesta scritta della commissione amministrativa, prima dell'avvio della prima fase del procedimento di mediazione, d'intesa con gli Stati membri parti della controversia, di deferire la questione relativa alla sicurezza sociale alla commissione amministrativa, alla data di tale richiesta;
  - f) con una richiesta scritta della commissione amministrativa e d'intesa con gli Stati membri parti della controversia di deferire la questione relativa alla sicurezza sociale alla commissione amministrativa, in qualsiasi fase del procedimento di mediazione, indicando che la controversia riguarda elementi di nuova interpretazione dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 che non erano evidenti o documentati quando è stata informata prima dell'avvio della prima fase del procedimento di mediazione, alla data di tale richiesta;

- g) con una richiesta scritta di qualsiasi Stato membro parte della controversia di deferire la questione relativa al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale alla commissione amministrativa, in qualsiasi fase del procedimento di mediazione, alla data di tale richiesta.
- (3) Il procedimento di mediazione è sospeso:
- a) con una richiesta scritta di uno o più Stati membri che sono parti della controversia, in qualsiasi fase del procedimento di mediazione, che indica che è stato avviato un procedimento giudiziario dopo l'avvio del procedimento di mediazione;
  - b) quando è stato avviato un procedimento di mediazione su una controversia che riguarda, in tutto o in parte, questioni di sicurezza sociale e che è stata deferita alla commissione amministrativa in qualsiasi fase del procedimento di mediazione.

## **II. MODALITÀ DI LAVORO**

### **Articolo 19**

#### **A. Disposizioni generali**

- (1) Nello svolgimento dei loro compiti, i mediatori e il consiglio di mediazione si basano su metodi di lavoro pratici e flessibili, tra cui lo scambio di messaggi di posta elettronica, riunioni via Internet e teleconferenze o videoconferenze, nel rispetto dei principi fondamentali sanciti dall'articolo 4.
- (2) Gli Stati membri che sono parti della controversia designano un rappresentante nazionale che li rappresenti nel corso del procedimento di mediazione, il quale può essere assistito da altri esperti dello stesso Stato membro. I funzionari nazionali di collegamento designati dagli Stati membri che sono parti della controversia sono informati e fungono da facilitatori del procedimento e, se necessario, da punti di contatto per la comunicazione tra gli Stati membri interessati, il mediatore e il presidente del consiglio di mediazione durante il procedimento di mediazione.
- (3) Qualsiasi procedimento fisico durante entrambe le fasi della mediazione si svolge presso la sede dell'Autorità, salvo diverso accordo tra gli Stati membri che sono parti della controversia, e il mediatore o il presidente del consiglio di mediazione. Le audizioni fisiche convocate durante la seconda fase della mediazione a norma del paragrafo 13 hanno luogo presso la sede dell'Autorità.
- (4) Il mediatore e il presidente del consiglio di mediazione possono, in qualsiasi momento del procedimento di mediazione, rivolgere domande scritte a qualsiasi Stato membro parte della controversia. Ciascuno degli Stati membri interessati riceve una copia delle domande e fornisce anche all'altra parte una copia della sua risposta scritta a tali domande. A ciascuno Stato membro è data la possibilità di

presentare osservazioni scritte sulla risposta dell'altro Stato membro entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento di tale risposta. Il termine concesso per la presentazione di osservazioni scritte non pregiudica la decorrenza dei termini generali di cui ai paragrafi 9 e 16 del presente articolo.

## **B. Modalità di lavoro durante la prima fase della mediazione**

- (5) Non appena è avviata la prima fase della mediazione a norma dell'articolo 15, l'Autorità invita gli Stati membri che sono parti della controversia a raggiungere un accordo comune su un mediatore che figura nell'elenco dei mediatori nominati dal consiglio di amministrazione conformemente all'articolo 7, paragrafo 4. Il mediatore è nominato al più tardi entro 10 giorni lavorativi dall'avvio della prima fase. Se non è possibile raggiungere un accordo comune sulla scelta del mediatore, l'Autorità nomina senza indugio un mediatore tenendo conto della natura della controversia e dell'esperienza, competenza e disponibilità dei mediatori che figurano nell'elenco.
- (6) Il mediatore decide in merito all'approccio più appropriato per organizzare il procedimento previa consultazione degli Stati membri che sono parti della controversia, al fine di riconciliare i punti di vista divergenti e facilitare una soluzione della controversia nel modo più efficiente ed efficace. In particolare, il mediatore può organizzare riunioni tra gli Stati membri che sono parti della controversia, consultarli congiuntamente o individualmente e fornire l'eventuale sostegno supplementare richiesto dagli Stati membri interessati. Qualora il mediatore desideri incontrarsi o parlare con uno degli Stati membri parti di una controversia, ne informa preventivamente l'altro Stato membro e non appena possibile dopo la riunione o la discussione unilaterale con il primo Stato membro.
- (7) Il mediatore facilita la discussione tra gli Stati membri che sono parti di una controversia al fine di pervenire a una soluzione soddisfacente della controversia. Il mediatore assiste, in modo imparziale e trasparente, gli Stati membri parti di una controversia nel chiarire la questione e nell'adottare di comune accordo un parere non vincolante che comprenda una soluzione reciprocamente accettabile. Il mediatore assicura il flusso di informazioni e incoraggia gli Stati membri a raggiungere tale soluzione.
- (8) Il mediatore può offrire consulenza e proporre una soluzione agli Stati membri che sono parti di una controversia, tenendo conto dell'acquis dell'UE e di altri documenti interpretativi forniti da organismi specializzati incaricati dal diritto dell'Unione. Gli Stati membri interessati possono accettare o respingere la soluzione proposta e concordare una soluzione diversa. Il mediatore non impone in alcun modo una soluzione agli Stati membri interessati, né esprime un parere su quale degli Stati membri che sono parti di una controversia abbia ragione o torto.

- (9) Gli Stati membri che sono parti della controversia e il mediatore si adoperano per adottare un parere non vincolante di comune accordo entro 45 giorni lavorativi dalla nomina del mediatore. In caso di controversie estremamente complesse, il mediatore può, d'intesa con gli Stati membri che sono parti della controversia, prorogare il termine di 15 giorni lavorativi supplementari al fine di avviare ulteriori discussioni. Il mediatore informa immediatamente l'Autorità dell'accordo su tale proroga.
- (10) Entro la scadenza dei termini di cui al paragrafo 9, il mediatore presenta per iscritto un progetto di relazione fattuale agli Stati membri che sono parti in una controversia e all'Autorità. Il mediatore può, d'intesa con gli Stati membri che sono parti della controversia, chiedere 10 giorni lavorativi supplementari per la compilazione della relazione. Un modello di relazione è allegato al presente regolamento di procedura. Il mediatore concede agli Stati membri interessati 15 giorni lavorativi per la formulazione di osservazioni sul progetto di relazione e, se del caso, sul parere non vincolante. Qualora debba essere adottato un parere non vincolante, l'Autorità assicura, entro lo stesso termine, che il parere non vincolante sia conforme all'acquis dell'UE. Dopo aver esaminato le osservazioni presentate entro il termine stabilito, il mediatore presenta per iscritto, entro 15 giorni lavorativi, una relazione fattuale finale e, se del caso, il parere non vincolante agli Stati membri interessati e all'Autorità.

### **C. Modalità di lavoro durante la seconda fase della mediazione**

- (11) Non appena l'Autorità avvia la seconda fase della mediazione a norma dell'articolo 16, il presidente nomina senza indugio, eccetto quando il consiglio di mediazione si riunisce plenariamente, il gruppo di esperti del consiglio di mediazione conformemente all'articolo 8, lettera c) (Composizione). Il gruppo di esperti è nominato entro 10 giorni lavorativi dall'avvio della seconda fase della mediazione e il presidente informa della sua composizione gli Stati membri che sono parti della controversia e l'Autorità.
- (12) Il presidente del consiglio di mediazione, previa consultazione degli Stati membri che sono parti della controversia, decide in merito all'approccio più appropriato per organizzare il procedimento al fine di riconciliare i punti di vista divergenti e facilitare una soluzione della controversia nel modo più efficiente ed efficace.
- (13) Su richiesta del presidente del consiglio di mediazione e previa consultazione degli Stati membri che sono parti di una controversia, è convocata un'audizione per consentire una presentazione orale. Almeno 15 giorni lavorativi prima dell'audizione, l'Autorità comunica alle parti la data, l'ora, il luogo e le modalità dell'audizione. Possono presenziare all'audizione:
- a) il presidente e i vicepresidenti;
  - b) gli esperti del consiglio di mediazione o del gruppo di esperti, a seconda del caso, che sono investiti della controversia, compreso il relatore;

- c) i rappresentanti nazionali nominati dagli Stati membri che sono parti della controversia per rappresentarli, i quali possono essere assistiti da altri esperti dello stesso Stato membro;
  - d) i funzionari nazionali di collegamento dei rispettivi Stati membri che sono parti della controversia;
  - e) esperti della Commissione, esperti dell'Autorità ed esperti delle organizzazioni delle parti sociali che possono partecipare in veste consultiva a norma del paragrafo 19.
- (14) Il presidente del consiglio di mediazione assicura che agli Stati membri che sono parti di una controversia sia concesso lo stesso tempo di parola durante l'audizione. Il consiglio di mediazione può rivolgere domande a tutti gli Stati membri durante l'audizione. Ciascuno Stato membro parte di una controversia può trasmettere al consiglio di mediazione e all'altro o agli altri Stati membri che sono parti della controversia osservazioni scritte supplementari in merito a qualsiasi questione sollevata durante l'audizione entro 15 giorni lavorativi dalla data dell'audizione. Il termine concesso per la presentazione di osservazioni scritte supplementari non pregiudica la decorrenza dei termini generali per la conclusione della seconda fase della mediazione di cui al paragrafo 16 del presente articolo.
- (15) Si applicano, *mutatis mutandis*, i paragrafi 7 e 8.
- (16) Gli Stati membri che sono parti della controversia e il consiglio di mediazione si adoperano per adottare un parere non vincolante di comune accordo entro 45 giorni lavorativi dalla nomina del consiglio di mediazione o del gruppo di esperti, a seconda del caso, come previsto al paragrafo 11. In caso di controversie estremamente complesse, il presidente del consiglio di mediazione può, d'intesa con gli Stati membri che sono parti della controversia, prorogare il termine di 15 giorni lavorativi supplementari al fine di avviare ulteriori discussioni. Il presidente informa immediatamente l'Autorità dell'accordo su tale proroga.
- (17) Entro la scadenza dei termini di cui al paragrafo 16, il relatore presenta per iscritto un progetto di relazione fattuale agli Stati membri che sono parti in una controversia e all'Autorità. Il relatore può, d'intesa con gli Stati membri che sono parti della controversia, chiedere 10 giorni lavorativi supplementari per la compilazione della relazione. Un modello di relazione è allegato al presente regolamento di procedura. Il relatore concede agli Stati membri interessati 15 giorni lavorativi per la formulazione di osservazioni sul progetto di relazione e, se del caso, sul parere non vincolante. Qualora debba essere adottato un parere non vincolante, l'Autorità assicura, entro lo stesso termine, che il parere non vincolante sia conforme all'acquis dell'UE. Dopo aver esaminato le osservazioni presentate entro il termine stabilito, il relatore presenta per iscritto, entro 15 giorni lavorativi, una relazione fattuale finale e, se del caso, il parere non vincolante agli Stati membri interessati, al consiglio di mediazione e all'Autorità.

- (18) Il gruppo di esperti del consiglio di mediazione si scioglie al termine della seconda fase della mediazione. Tuttavia, il presidente può decidere che lo stesso gruppo di esperti sia utilizzato per riconciliare i punti di vista divergenti in diverse controversie, in particolare in caso di controversie multiple correlate o che presentano analogie.

#### **D. Partecipazione di esperti in veste consultiva**

- (19) Su richiesta e previo accordo degli Stati membri che sono parti della controversia, il mediatore o il presidente del consiglio di mediazione invita esperti degli Stati membri, della Commissione e dell'Autorità a partecipare in veste consultiva a norma dell'articolo 13, paragrafi 3 e 5, del regolamento istitutivo. Tali esperti contribuiscono al procedimento di mediazione presentando pareri, formulando raccomandazioni e proponendo soluzioni al fine di riconciliare i punti di vista divergenti tra gli Stati membri parti della controversia e di adottare un parere non vincolante.
- (20) Se la controversia riguarda questioni relative alle disposizioni dei contratti collettivi negli Stati membri in cui le parti sociali sono competenti per la loro applicazione, supervisione, interpretazione ed esecuzione, il mediatore e il presidente del consiglio di mediazione consultano le organizzazioni delle parti sociali competenti per conoscere il loro parere sulle questioni in causa. Ciò non pregiudica l'autonomia delle parti sociali a norma dell'articolo 1, paragrafi 3 e 6, del regolamento istitutivo. Le organizzazioni delle parti sociali a livello dell'Unione nominate a norma dell'articolo 17 del regolamento istitutivo comunicano all'Autorità un primo punto di contatto attraverso il quale confluiscono tutte le comunicazioni, comprese le consultazioni che si svolgono durante la mediazione.
- (21) Il mediatore o il presidente del consiglio di mediazione tiene conto dei pareri, delle raccomandazioni e delle soluzioni proposte presentati dagli esperti che partecipano in veste consultiva, nonché dei pareri espressi dalle organizzazioni delle parti sociali consultate, al fine di riconciliare i punti di vista divergenti tra gli Stati membri che sono parti della controversia e di adottare un parere non vincolante.

#### **E. Modalità di lavoro applicabili a entrambe le fasi della mediazione**

- (22) Qualora una controversia contenga informazioni, prove, fatti e circostanze contrastanti che non possono essere verificati dagli Stati membri interessati, o qualora la raccolta di ulteriori informazioni sia necessaria affinché il procedimento di mediazione segua il suo normale corso, il mediatore o il presidente del consiglio di mediazione può suggerire ai rappresentanti nazionali degli Stati membri interessati di chiedere all'Autorità di coordinare e sostenere un'ispezione concertata o congiunta, conformemente agli articoli 8 e 9 del regolamento istitutivo.

- (23) Le informazioni raccolte nel corso dell'ispezione concertata o congiunta sono presentate in una relazione a norma dell'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento istitutivo, agli Stati membri interessati e al mediatore o al presidente del consiglio di mediazione, previa debita omissione delle informazioni sensibili e dei dati personali. Il lasso di tempo che intercorre tra la proposta del mediatore o del presidente del consiglio di mediazione e il ricevimento della relazione interrompe la decorrenza dei termini generali per la conclusione della prima o della seconda fase della mediazione di cui ai paragrafi 9 e 16 del presente articolo. In mancanza di accordo da parte degli Stati membri interessati sulla proposta del mediatore o del presidente del consiglio di mediazione, che comporta a una situazione in cui il procedimento di mediazione non può seguire il suo normale corso, il procedimento di mediazione può concludersi conformemente all'articolo 18, paragrafo 2, lettera c).
- (24) Il mediatore o il presidente del consiglio di mediazione può chiedere l'assistenza dell'Autorità nei casi che richiedono chiarimenti su questioni relative all'applicazione di una normativa specifica o qualsiasi altra informazione necessaria affinché il mediatore o il consiglio di mediazione sia in grado di aiutare gli Stati membri a raggiungere un accordo su un parere non vincolante. Il lasso di tempo che intercorre tra la richiesta di assistenza e il ricevimento delle informazioni richieste interrompe la decorrenza dei termini generali per la conclusione della prima o della seconda fase della mediazione di cui ai paragrafi 9 e 16 del presente articolo.
- (25) La lingua di lavoro per il procedimento di mediazione è l'inglese, salvo diverso accordo tra gli Stati membri parti della controversia e il mediatore durante la prima fase della mediazione o il presidente del consiglio di mediazione durante la seconda fase della mediazione. Ciò lascia impregiudicate le disposizioni relative ai servizi di interpretazione e traduzione forniti dall'Autorità.
- (26) L'Autorità assicura i servizi di segreteria, compresi i servizi di traduzione e interpretazione necessari per il corretto funzionamento del procedimento di mediazione, durante entrambe le fasi della mediazione, comprese le audizioni.

#### **F. Mediazione accelerata**

- (27) Gli Stati membri che sono parti della controversia possono concordare di comune accordo, insieme al mediatore durante la prima fase della mediazione, o al presidente del consiglio di mediazione durante la seconda fase della mediazione, termini indicativi più brevi di quelli previsti nelle modalità di lavoro, purché sia possibile mantenere la qualità del procedimento e del parere non vincolante.

### **III. DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Articolo 20**

##### **Comunicazioni da parte degli Stati membri che sono parti di una controversia**

- (1) A norma dell'articolo 13, paragrafo 12, del regolamento istitutivo, gli Stati membri che sono parti della controversia comunicano all'Autorità, entro tre mesi dall'adozione del parere non vincolante, i provvedimenti adottati per dare seguito al parere.
- (2) Gli Stati membri che sono parti della controversia che non hanno adottato provvedimenti per dare seguito al parere non vincolante adottato attraverso il procedimento di mediazione riferiscono all'Autorità, entro tre mesi dall'adozione, in merito ai motivi per cui non hanno dato seguito al parere non vincolante.

#### **Articolo 21**

##### **Comunicazioni dell'Autorità**

- (1) A norma dell'articolo 13, paragrafo 13, del regolamento istitutivo, l'Autorità riferisce alla Commissione, con frequenza semestrale, in merito ai risultati dei casi di mediazione di cui si è occupata nonché ai casi che non sono stati portati avanti. Le relazioni sono presentate alla fine del 1° trimestre (per i trimestri 3 e 4 dell'anno precedente) e del 3° trimestre (per i trimestri 1 e 2 dello stesso anno).
- (2) L'Autorità monitora e controlla l'attuazione, da parte degli Stati membri, del parere non vincolante adottato durante la prima e la seconda fase della mediazione e riferisce tali informazioni al consiglio di amministrazione con cadenza annuale.

#### **Articolo 22**

##### **Valutazione**

- (1) Entro 36 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento di procedura, e successivamente ogni 24 mesi, sono valutate l'efficacia e la funzionalità del presente regolamento. Se necessario, saranno proposte al consiglio di amministrazione, previa consultazione degli Stati membri, modifiche volte a migliorare tali strumenti, sulla base delle esperienze acquisite nei mesi precedenti.
- (2) Entro un anno dalla valutazione di cui all'articolo 40, paragrafo 1, del regolamento istitutivo, l'Autorità valuta l'eventuale necessità di modificare il presente regolamento di procedura sulla base di tale valutazione e, se necessario, propone al consiglio di amministrazione modifiche del presente regolamento.

## **Articolo 23**

### **Entrata in vigore**

Il presente regolamento di procedura entra in vigore il giorno successivo alla sua adozione da parte del consiglio di amministrazione.

## ALLEGATI

### **I. Invito a manifestare interesse per le posizioni di mediatori/esperti nominati del consiglio di mediazione, presidente e vicepresidenti del consiglio di mediazione di cui all'articolo 7, paragrafo 2, e all'articolo 8, paragrafo 2**

Scopo: ad uso dei membri del consiglio di amministrazione provenienti dagli Stati membri per nominare le persone che agiscono in qualità di mediatori, esperti del consiglio di mediazione, presidente e vicepresidente del consiglio di mediazione. Le informazioni presentate saranno inoltre raccolte in un documento per consentire agli Stati membri che sono parti della controversia di scegliere un mediatore che sia il più adatto alla natura della controversia e al presidente di costituire il gruppo di esperti, abbinando gli esperti disponibili alla natura e all'ambito della controversia.

#### **1. Dati relativi alla persona nominata**

- Nome
- Istituzione nazionale che procede alla nomina (datore di lavoro)
- Indirizzo dell'istituzione nazionale che procede alla nomina, recapiti, indirizzo di posta elettronica
- Stato membro/cittadinanza
- Posizione/mansione attuale/dati del datore di lavoro
- Principali responsabilità

#### **2. Esperienza professionale e competenze della persona nominata**

- Esperienza professionale
- Competenze linguistiche
- Competenze in relazione a settori giuridici che rientrano nell'ambito della mediazione dell'Autorità europea del lavoro
- Esperienza lavorativa pertinente in settori giuridici che rientrano nell'ambito della mediazione dell'Autorità europea del lavoro
- Esperienza in materia di mediazione/risoluzione delle controversie
- Esperienza in contratti collettivi/relazioni industriali

#### **3. Nominato/a da: [membro del consiglio di amministrazione dello Stato membro]**

#### **4. Nominato/a come**

- mediatore
- esperto del consiglio di mediazione
- presidente del consiglio di mediazione
- vicepresidente del consiglio di mediazione

- 5. Breve spiegazione/justificazione dei motivi per i quali la persona è nominata per la posizione di cui al punto**

## **II. Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi di cui all'articolo 7, paragrafo 5**

Scopo: deve essere firmata da ogni persona nominata quale mediatore, esperto del consiglio di mediazione, presidente o vicepresidente del consiglio di mediazione e dagli esperti che partecipano in veste consultiva per dichiarare di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi.

In conformità dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento di procedura adottato con decisione 16/2021 del consiglio di amministrazione del 10 novembre 2021, io sottoscritto/a dichiaro di non avere alcun conflitto di interessi reale o potenziale che possa incidere negativamente sull'esercizio delle funzioni che mi sono impegnato/a a svolgere debitamente e adeguatamente in qualità di:

- mediatore
- esperto del consiglio di mediazione
- presidente del consiglio di mediazione
- vicepresidente del consiglio di mediazione
- esperto che partecipa in veste consultiva al caso specifico per il quale sono stato/a nominato/a o invitato/a a partecipare.

Inoltre, come previsto dall'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento di procedura, mi impegno a informare per iscritto l'Autorità europea del lavoro non appena si verifichi una situazione di conflitto di interessi durante l'esercizio delle mie funzioni, presentando senza indebito ritardo una dichiarazione scritta che descriva la situazione particolare del conflitto di interessi effettivo o potenziale.

Un conflitto di interessi è una situazione in cui si potrebbe ritenere che i miei interessi privati e le mie affiliazioni incidano, realmente o potenzialmente, in modo negativo sulla mia indipendenza o lealtà nei confronti dell'Autorità europea del lavoro, e comprende:

- interessi diretti (vantaggi finanziari derivanti, ad esempio, da rapporti di lavoro, appalti, investimenti, compensi, ecc.);
- interessi finanziari indiretti (ad esempio sovvenzioni, sponsorizzazioni o qualsiasi altro tipo di prestazione);
- interessi derivanti dalle mie attività professionali o da quella dei miei familiari;
- qualsiasi appartenenza o affiliazione in organizzazioni, organismi e circoli con un interesse specifico nell'attività dell'Autorità europea del lavoro;
- qualsiasi altro interesse o fatto che io sottoscritto/a ritengo pertinente.

Qualora si verificasse una situazione di questo tipo, io sottoscritto/a sono consapevole che l'Autorità europea del lavoro valuterà la mia situazione di conflitto di interessi

percepita e adotterà tutti i provvedimenti opportuni per garantire l'indipendenza e l'imparzialità del procedimento di mediazione. L'Autorità europea del lavoro adotterà pertanto una decisione debitamente motivata in merito alla mia situazione di conflitto di interessi percepita e all'esercizio delle mie funzioni. Mi impegno a rispettare la decisione dell'Autorità europea del lavoro.

Dichiaro sul mio onore che le informazioni fornite sono veritiere e complete.

Nome:

Firma:

Data:

**III. Modello della relazione che il mediatore o il relatore deve redigere a norma dell'articolo 19, paragrafi 10 e 17, compreso il modello di parere non vincolante di cui all'articolo 17**

Scopo: deve essere redatta dal mediatore durante la prima fase della mediazione, e dal relatore durante la seconda fase della mediazione, per fornire un resoconto fattuale del procedimento di mediazione. Se il procedimento di mediazione porta a una soluzione reciprocamente accettabile, sarà adottato un parere non vincolante che sarà incluso nella relazione fattuale.

La relazione include quanto segue.

**1. Introduzione**

- Introduzione sulla controversia e le parti e un resoconto delle azioni intraprese prima dell'avvio del procedimento di mediazione
- Contesto della controversia

**2. Contesto giuridico**

- Descrizione dell'atto o degli atti dell'Unione su cui si basa la controversia

**3. Accertamento del problema**

- Resoconto della versione della questione/delle questioni presentata da ciascuna delle parti
- Il mediatore/relatore riassume la questione/le questioni in modo neutrale e senza esprimere giudizi

**4. Individuazione della questione**

- Individuazione delle questioni sottoposte alla mediazione, d'intesa con gli Stati membri che sono parti della controversia

**5. Elaborazione e valutazione delle soluzioni esaminate**

- Resoconto delle soluzioni proposte esaminate dalle parti per risolvere la controversia e, se del caso, dei pareri espressi dagli esperti che possono partecipare in veste consultiva e, se del caso, dei pareri espressi dalle organizzazioni delle parti sociali competenti

**6. Parere non vincolante**

- Se le parti raggiungono un accordo sulla soluzione della controversia, il parere non vincolante deve essere incluso in questa sezione, con le informazioni seguenti:

- soluzione reciprocamente accettabile;
  - calendario per l'attuazione della soluzione;
  - seguito concordato;
  - raccomandazioni.
- Se le parti non raggiungono un accordo sulla soluzione della controversia, il mediatore/relatore deve indicare i fatti in questa sezione

## **7. Conclusioni**

- Osservazioni conclusive del mediatore/relatore sul caso oggetto della mediazione (neutrali e senza giudizi)

#### **IV. Informazioni che devono figurare nella relazione circostanziata di cui all'articolo 9, paragrafo 2**

Scopo: quando uno Stato membro sottopone una controversia all'Autorità europea del lavoro a fini di mediazione, la richiesta dovrebbe essere seguita da una relazione che illustri chiaramente le preoccupazioni dello Stato membro o degli Stati membri che la presentano. Al riguardo va preparata una relazione circostanziata che consenta all'Autorità di stabilire la causa e la natura della controversia. La relazione circostanziata non contiene dati personali.

La relazione circostanziata comprende quanto segue.

##### **1. Informazioni generali**

- Descrizione della controversia
- Stati membri coinvolti
- Recapiti del rappresentante nazionale
- Punti di vista divergenti
- Principali questioni controverse
- Atto o atti dell'Unione su cui si basa la controversia

##### **2. Fase dei contatti e del dialogo**

- Registro datato di tutti gli sforzi e gli scambi realizzati per la risoluzione della controversia
- Esito dei contatti e del dialogo

##### **3. Altre parti interessate coinvolte**

- Coinvolgimento di parti sociali a livello nazionale
- Altre parti interessate

##### **4. Casi concernenti la sicurezza sociale**

- Se la controversia riguarda la sicurezza sociale, indicare se il caso è mai stato deferito alla commissione amministrativa da una delle parti. In caso affermativo, fornire dettagli, data, ecc.
- Clausola di esclusione della responsabilità
  - L'Autorità europea del lavoro informerà la commissione amministrativa in merito a tutte le controversie sottoposte alla mediazione dell'Autorità concernenti, in tutto o in parte, questioni di sicurezza sociale. A tal fine, la relazione circostanziata sarà inviata alla commissione amministrativa.
  - D'intesa con gli Stati membri che sono parti della controversia, la commissione amministrativa può chiedere all'Autorità europea del lavoro di rinviarle la questione relativa alla sicurezza sociale.
  - Qualsiasi Stato membro che è parte della controversia può chiedere all'Autorità europea del lavoro di rinviare la questione relativa alla sicurezza sociale alla commissione amministrativa.

- Se nella controversia vengono introdotti nuovi elementi che riguardano la sicurezza sociale, inizialmente non evidenti o documentati, in qualsiasi momento dopo l'avvio del procedimento di mediazione l'Autorità europea del lavoro sospenderà il procedimento e ne informerà la commissione amministrativa. Prima di procedere ulteriormente, l'Autorità europea del lavoro attenderà la decisione della commissione amministrativa se essa richiede, entro il termine specificato, il rinvio della controversia.
- Se la controversia riguarda una questione che richiede una nuova interpretazione dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009, essa esula dall'ambito del procedimento di mediazione dell'Autorità europea del lavoro.

**5. Accordo delle parti**

- Indicare se, durante la fase dei contatti e del dialogo, tutte le parti hanno raggiunto un accordo sulle informazioni, i fatti, le circostanze, ecc. oggetto della controversia.
- Indicare se esiste un accordo tra tutte le parti per sottoporre la controversia alla mediazione presso l'Autorità europea del lavoro.